

ENERGIA ELETTRICA 3

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Aziende Sanitarie che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso ed Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006 e s.m.i..

Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Aziende Sanitarie in cui l'energia elettrica viene consegnata ed è indicato di volta in volta dalle Aziende Sanitarie nell'Ordinativo di Fornitura.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 15 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 15 del mese.

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Misura dell'energia elettrica: è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassa tensione: è un misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 292/06.

Misuratore orario: è un misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'AEEG n. 5/04.

Misuratore integratore: è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto la fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale per un quantitativo massimo pari a 350 GWh nel corso della durata della Convenzione.

Alle Aziende Sanitarie che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato A al presente Capitolato è riportata una sintesi dei dati di consumo e di tensione dei punti di prelievo. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione.

L'esatta indicazione dei punti di prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2011. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente le Aziende Sanitarie ed a far pervenire ad esse una fattura mensile per punto di prelievo dell'energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Non è ammesso alcun obbligo di acquisto di quantità minime di energia elettrica da parte delle Aziende Sanitarie secondo meccanismi di tipo "take or pay".

E' fatto obbligo per il fornitore di rendere disponibili via web le fatture in formato elettronico alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore si impegna ad indicare sulle fatture inviate alle Aziende Sanitarie se i consumi fatturati siano presunti o reali.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Azienda Sanitaria si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi delle delibere AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Azienda Sanitaria ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

Le Aziende Sanitarie non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'AEEG.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006 e s.m.i..

I prezzi di fornitura P, PF1, PF2 e PF3 saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell'indice "I", di seguito definito, secondo le formule di indicizzazione di seguito riportate.

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO}} + (I_i - I_{\text{RIFERIMENTO}})$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_i = P_{0i} + (I_i - I_{\text{RIFERIMENTO}})$$

dove:

$P_{0 \text{ MONORARIO}}$, P_{0i} = prezzi base di offerta

$I_{\text{RIFERIMENTO}} = 5,015 \text{ c€/kWh}$ (I del mese di luglio 2010)

$n = F1, F2, F3$

$$I_i = [k_{\text{BRENT}} \times \text{BRENT}_i + k_{\text{GASOLIO}} \times \text{GASOLIO}_i + k_{\text{BTZ}} \times \text{BTZ}_i]/10$$

i = mese in cui si calcola l'indice

$$k_{\text{BRENT}} = 0,02; k_{\text{GASOLIO}} = 0,02; k_{\text{BTZ}} = 0,085$$

BRENT è pari alla media delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate Oil-gram Price Report", "Price- Average Supplement", sotto il Assessments", "International", "Brent (Dated), riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo espresse in \$/bbl e trasformata in centesimi di €/kg, trasformata sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata considerando la media delle medie mensili dei valori giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

GASOLIO è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS del Gasolio 0,1 pubblicate dal Platt's Oilgram Report, espresse in \$/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media delle medie mensili dei valori giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

BTZ è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate dal Platt's Oilgram Report, espresse in \$/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media delle medie mensili dei valori giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

E' prevista la possibilità da parte delle Aziende Sanitarie di ottenere la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa). A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita la certificazione RECS (Renewable Energy Certificate System), che prevede l'annullamento dei certificati omonimi. Qualora richiesto l'Aggiudicatario definirà il sovraccosto con le singole Aziende richiedenti.

L'energia verde è un corrispettivo al quale non dovranno essere applicate le perdite convenzionali di rete.

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della delibera AEEG 05/04 (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I valori di $P_{0\text{ MONORARIO}}$, $P_{0\text{ F1}}$, $P_{0\text{ F2}}$, $P_{0\text{ F3}}$, dovranno essere indicati in c€/kWh, specificato fino alla terza cifra decimale.

Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche

attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Aziende Sanitarie per questa voce;
- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Aziende Sanitarie a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo;
- oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per le Aziende Sanitarie;
- onere di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale le Aziende Sanitarie non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi).
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita del. 156/07 e s.m.i.), a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

ARTICOLO 8 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Aziende Sanitarie, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Aziende Sanitarie sosterranno per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 9 - AUTOPRODUZIONE, CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI, MISURAZIONE

Il Fornitore si impegna a ritirare l'energia autoprodotta immessa in rete dalle Aziende Sanitarie e di restituirla, operando un saldo annuo per fascia oraria tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete. Il quantitativo massimo immesso in rete sarà pari a 1,0 GWh annuo per punto di prelievo con un massimo di 2,0 GWh annui su base regionale. Per quantitativi superiori il Fornitore dovrà operare un saldo annuo, ma senza l'obbligo di restituzione per fascia oraria. L'Azienda Sanitaria sarà libera di optare per altra soluzione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il meccanismo del ritiro dedicato.

Saranno a carico delle Aziende Sanitarie gli eventuali oneri relativi alla gestione dell'energia autoprodotta.

La consegna dell'energia elettrica prevista avverrà ai Punti di Prelievo delle singole Aziende Sanitarie indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

La proprietà, i rischi e le responsabilità relative all'energia elettrica ritirata ai sensi dell'accordo saranno trasferiti dal Fornitore alle Aziende Sanitarie al punto di prelievo.

La misurazione dell'energia elettrica fornita sarà effettuata al punto di prelievo mediante l'apparecchiatura di misura del distributore locale. Il Fornitore ha facoltà di predisporre a proprie spese presso le Aziende Sanitarie, le apparecchiature per il telerilevamento dei consumi in ogni punto di prelievo.

ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Aziende Sanitarie ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dell'art.5.

ARTICOLO 11 - REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o su supporto informatico, all'Agenzia Intercent-ER, un flusso informativo, su base trimestrale, per i Punti di prelievo dotati di misuratore

elettronico, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente le seguenti informazioni:

1. DATI IDENTIFICATIVI

- a. ragione sociale
- b. partita IVA
- c. codice cliente
- d. data di attivazione della fornitura
- e. ubicazione del punto di prelievo
- f. potenza disponibile
- g. codice POD

2. DATI TECNICI

- a. inizio periodo di consumo
- b. fine periodo di consumo
- c. energia attiva mensile per fascia (F0 nel caso di misuratore integratore o F1, F2 e F3 nel resto dei casi)
- d. energia attiva totale
- e. energia reattiva mensile (o fattore di potenza) per fascia (F0 nel caso di misuratore integratore o F1, F2 e F3 nel resto dei casi)
- f. potenza massima mensile
- g. potenza disponibile
- h. tensione (espressa in kV)

3. DATI AMMINISTRATIVI

- a. data fattura
- b. numero fattura
- c. importo pagato per energia e perdite di rete
- d. importo pagato per oneri di dispacciamento
- e. importo pagato per il trasporto, maggiorazioni e oneri di sistema
- f. importo pagati per imposte
- g. altri importi pagati
- h. importo totale imponibile
- i. importo pagati per l'IVA
- j. importo totale pagato

Tale termine è incrementato di altri 30 (trenta) giorni per Punti di Prelievo con misuratore integratore o non elettronico.

Il Fornitore si impegna altresì a fornire alle Aziende Sanitarie via Web un flusso informativo, su base mensile, per i Punti di prelievo dotati di misuratore elettronico, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente il dato di consumo totale mensile e dal quale si possa individuare tempestivamente l'eventuale pagamento di penali per prelievo eccessivo di energia reattiva.

Tale termine è incrementato di altri 30 (trenta) giorni per Punti di Prelievo con misuratore integratore o non elettronico.

Il Fornitore si impegna altresì a mettere in condizione, entro 30 giorni dalla richiesta, le Aziende Sanitarie di poter acquisire i consumi al quarto d'ora attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alla Aziende Sanitarie per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Aziende Sanitarie.